

	STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE	
	"MAESTRANZA PRO MISTERI - IL TRASPORTO AL SEPOLCRO"	
	Ceto Salinai ETS	
	ART. 1	
	(Denominazione, sede e durata)	
	E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio	
	2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo	
	Settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e	
	relative disposizioni di attuazione, una associazione avente	
	la seguente denominazione:	
	"MAESTRANZA PRO MISTERI - IL TRASPORTO AL SEPOLCRO"	
	Ceto Salinai ETS	
	da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale	
	nel Comune di Trapani e con durata illimitata,	
	rappresentando che il presente statuto ribadisce il	
	contenuto dei precedenti apportandone i dovuti correttivi e	
	rappresentando la continuità, nel tempo, della medesima	
	Associazione.	
	ART. 2	
	(Scopo, finalità e attività)	
	L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di	
	una o più delle attività di interesse generale appresso	
	specificate, in forma di azione volontaria o di erogazione	

	gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di	
	produzione o scambio di beni o servizi.	
	L'associazione ha lo scopo di rappresentare il ceto dei	
	Salinai e affini nella "Processione dei Misteri" e in ogni	
	sua attività collegata. Si propone di assumere ogni	
	opportuna iniziativa volta a organizzare, e favorire la	
	migliore riuscita della "Processione" e la conservazione del	
	"GRUPPO SACRO IL TRASPORTO AL SEPOLCRO".	
	L'associazione si adopera affinché permanga, nella	
	continuità delle tradizioni, con gli altri "Gruppi Sacri" e	
	le relative "Maestranze".	
	L'Associazione, inoltre, collabora con le autorità religiose	
	e civili, nonché con Enti e Privati, per la valorizzazione	
	del "Gruppo Sacro" nella realizzazione delle tradizioni	
	legate alla "Processione della Settimana Santa" a Trapani,	
	nonché per tutte le manifestazioni di natura culturale,	
	religiosa, tradizionale e storica, ed ogni altra, posta in	
	essere nell'esclusivo interesse dello scopo preminente della	
	presente Associazione.	
	Fermo restando quanto precede, l'Associazione si propone lo	
	svolgimento delle seguenti attività di interesse generale,	
	previste, tra le altre, all'art.5, comma 1 del codice del	
	terzo settore:	
	• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto	

	legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 e successive	
	modificazioni ed integrazioni;	
	• organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di particolare interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di	
	promozione e diffusione della cultura e della pratica	
	del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui all'art.5, comma 1 del codice del	
	terzo settore;	
	• organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	• servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da	
	enti composti in misura non inferiore al 70% (settanta	
	per cento) da Enti del Terzo Settore.	
	L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del	
	Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di	
	interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a	
	queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con	
	apposito Decreto ministeriale.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del	
	Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi -	
	attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
	contributi di natura non corrispettiva - al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale e nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	

	nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	ART.3	
	(Soci)	
	I soci, che assumono il nome di consoli, possono essere di	
	categoria o affini oppure possono essere coloro che sono	
	vicini al "Gruppo Sacro" o discendenti, e ne facciano	
	domanda, dimostrando di avere le caratteristiche previste	
	dal regolamento deciso dal Consiglio Direttivo e approvato	
	dall'assemblea dei soci.	
	L'aspirante socio, che chieda l'ammissione all'associazione,	
	dovrà presentare apposita domanda scritta diretta al	
	Consiglio di Amministrazione (CDA), controfirmata da almeno	
	due soci presentatori, indicando le proprie generalità,	
	indirizzo e-mail, recapiti telefonici, eventuale iscrizione	
	presso la CCIAA (se appartenente alla maestranza) o il	
	periodo di militanza nel Gruppo Sacro, come meglio	
	specificato nel regolamento deciso dal Consiglio Direttivo e	
	approvato dall'assemblea dei soci.	
	Possono essere associati i pensionati che abbiano svolto	
	l'attività lavorativa e/o professionale che si riferisce	
	alla "Maestranza" o affini, ovvero che abbiano svolto	
	attività affini alla stessa.	
	Qualora un soggetto abbia svolto, nel corso della sua vita	
	lavorativa, più attività, arti o mestieri e/o professioni,	
	spetterà al consiglio direttivo verificare la presenza dei	

	requisiti richiesti in capo al soggetto medesimo.	
	L'appartenenza all'"Associazione" potrà essere consentita a	
	prescindere dal dato formale e tecnico della quiescenza o	
	del pensionamento, laddove sia provato, secondo e nelle	
	forme previste dal regolamento, che il soggetto abbia	
	effettivamente svolto con continuità una delle attività che	
	si riferiscono alla "Maestranza".	
	Ai fini del precedente capoverso, fanno parte della	
	"Maestranza" coloro i quali svolgono una attività lavorativa	
	e/o professionale rientrante nelle categorie, affini a	
	quella principale di riferimento della "Maestranza" o siano	
	loro eredi o discendenti.	
	ART. 4	
	(Diritti e obblighi degli associati)	
	I consoli hanno il diritto di:	
	• eleggere gli organi associativi e di essere eletti	
	negli stessi qualora in possesso dei requisiti	
	previsti dal regolamento deciso dal Consiglio	
	Direttivo e approvato dall'assemblea dei soci;	
	• essere informati sulle attività dell'associazione e	
	controllarne l'andamento;	
	• frequentare i locali dell'associazione;	
	• partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni	
	promosse dall'associazione;	
	• concorrere ad elaborare ed approvare il programma di	

	attività;	
	• essere, eventualmente, rimborsati dalle spese	
	effettivamente sostenute e documentate e connesse alle	
	finalità del presente Statuto;	
	• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,	
	prendere visione dei bilanci e consultare i libri	
	associativi.	
	I Consoli hanno l'obbligo di:	
	• rispettare il presente Statuto e il regolamento (il	
	cui rispetto deve essere tassativo), nonché le	
	direttive impartite dal Consiglio direttivo, con	
	particolare riferimento a quelle relative	
	all'organizzazione, realizzazione e svolgimento delle	
	manifestazioni della Settimana Santa, nonché di tutte	
	quelle connesse a quest'ultime;	
	• partecipare allo svolgimento dell'attività	
	dell'"Associazione" in modo spontaneo e gratuito,	
	senza fini di lucro anche indiretto;	
	• versare la quota associativa secondo l'importo	
	annualmente stabilito dall'Assemblea con le modalità	
	di versamento e nei termini stabiliti dal regolamento;	
	• adempiere alla propria responsabilità relativa alla	
	cura ed al buon andamento del gruppo, nel rispetto	
	delle norme statutarie attuali, di quelle antiche e	
	delle tradizioni.	

	ART. 5	
	(Perdita della qualifica di associato)	
	La qualifica di associato si perde per scioglimento, recesso	
	o esclusione.	
	I consoli che contravvengano agli obblighi del presente	
	Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli	
	organi associativi, oppure arrechino danni	
	all'"Associazione", sono soggette alle sanzioni previste dal	
	regolamento, le quali giungono fino alla esclusione del	
	socio dalla presente Associazione.	
	La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata, a	
	mezzo p.e.c. o modalità equipollenti, al Console che potrà	
	presentare, entro 30 (trenta) giorni le proprie	
	controdeduzioni presso il Consiglio Direttivo, il quale	
	deciderà, insindacabilmente, entro 30 (trenta) giorni.	
	I Consoli che intendono esercitare il diritto di recesso	
	devono comunicare, per iscritto, e con data certa, la loro	
	decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà	
	ratificarla.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto con la ratifica in	
	assemblea.	
	I diritti di partecipazione all'Associazione non sono	
	trasferibili a nessun titolo e per nessuna causa.	
	Le quote associative non sono rimborsabili, né rivalutabili,	
	né trasmissibili.	

	ART. 6	
	(Organi)	
	Sono organi dell'associazione "MAESTRANZA PRO MISTERI - IL	
	TRASPORTO AL SEPOLCRO" Ceto Salinai ETS:	
	- l'Assemblea dei Soci;	
	• il Consiglio di Amministrazione (o Consiglio	
	direttivo) eletto tra i Consoli è composto da:	
	o Presidente	
	o due Vicepresidenti	
	o Segretario	
	o Tesoriere	
	ART. 7	
	(Assemblea)	
	L'Assemblea è costituita dai soci.	
	Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del codice del terzo	
	settore, è consentito lo svolgimento dell'Assemblea anche in	
	collegamento audiovideo, collegamento dei partecipanti che	
	si trovino in luoghi diversi, purché sia possibile	
	verificarne l'identità, sia loro consentito di interloquire	
	senza interruzioni e di votare.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o da chi ne fa le veci.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, di concerto	
	con quest'ultimo, predispone l'ordine del giorno	
	includendovi, obbligatoriamente gli argomenti proposti da	

	almeno un terzo (1/3) dei "consoli".	
	La convocazione dell'Assemblea avviene mediante	
	comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione e l'ordine del	
	giorno.	
	Detta comunicazione deve essere inviata ai consoli, almeno	
	10 (dieci) giorni prima della data fissata per la prima	
	convocazione, ad uno dei recapiti indicati nel libro dei	
	soci, mediante mezzo di comunicazione avente data certa.	
	La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso	
	giorno della prima.	
	L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per	
	l'approvazione del bilancio di esercizio o, laddove	
	nell'esercizio annuale si realizzino ricavi, rendite,	
	proventi o entrate comunque denominate, inferiori ad euro	
	220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero), per	
	l'approvazione del rendiconto per cassa, entro 4 (quattro)	
	mesi dalla chiusura dell'esercizio.	
	L'Assemblea deve essere inoltre convocata anche quando ne è	
	fatta richiesta motivata da almeno un terzo (1/3) dei soci;	
	in tal ultimo caso, ove il Consiglio di Amministrazione non	
	vi provveda, la convocazione può essere ordinata dal	
	Presidente del Tribunale di Trapani.	
	Nel corso dei lavori della Assemblea regolarmente costituita	
	è consentito trattare e discutere unicamente gli argomenti	

	all'ordine del giorno.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o da chi ne fa le veci. Quando l'assemblea è	
	convocata per il rinnovo delle cariche sociali, il	
	Presidente invita gli associati ad eleggere, tra i presenti,	
	un ufficio di presidenza composto da un Presidente e da due	
	scrutatori. La disciplina delle modalità elettorali, nonché	
	le regole che governano il sistema del rinnovo delle cariche	
	sociali, sono demandate al regolamento.	
	L'Assemblea, normalmente, delibera per alzata di mano.	
	Su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei consoli presenti,	
	l'assemblea può deliberare per appello nominale o a	
	scrutinio segreto. È in ogni caso necessario lo scrutinio	
	segreto per l'elezione delle cariche sociali. In tal caso la	
	votazione avviene a mezzo di schede, preventivamente	
	timbrate e sottoscritte dagli scrutatori, sulle quali i	
	consoli votanti esprimeranno le loro preferenze.	
	Le assemblee non sono pubbliche, salva diversa	
	determinazione del Consiglio di Amministrazione che, in tal	
	ultimo caso, previa espressa motivazione, farà menzione	
	della apertura al pubblico della assemblea nell'avviso di	
	convocazione. In tale ultima circostanza, a cura del	
	segretario, saranno annotati i nominativi di tutti i	
	soggetti esterni ammessi a partecipare all'Assemblea.	
	Le persone non aventi diritto al voto che fossero presenti	

	non potranno prendere la parola. L'Assemblea ha le seguenti	
	competenze inderogabili:	
	elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ed i componenti degli organi associativi;	
	approva il bilancio di esercizio;	
	delibera sulla responsabilità dei componenti degli	
	organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice	
	del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità	
	nei loro confronti;	
	delibera sulla esclusione degli associati;	
	delibera sulle modificazioni dello statuto;	
	approva l'eventuale regolamento dei lavori	
	assembleari;	
	delibera lo scioglimento, la trasformazione, la	
	fusione e la scissione dell'associazione;	
	delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua	
	competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo	
	statuto;	
	delibera sulla esclusione di uno o più componenti del	
	Consiglio di Amministrazione che, reiteratamente,	
	abbiano violato le norme statutarie e i regolamenti	
	interni.	
	Inoltre, l'assemblea:	
	formula direttive rivolte al CDA e approva quelle da	
	questo proposte;	

	Adotta appositi atti deliberativi per l'organizzazione	
	e il funzionamento dell'Associazione;	
	Deferisce questioni ad un collegio di esperti con la	
	maggioranza di 1/3 dei soci presenti;	
	fissa l'importo, le modalità di versamento ed i	
	termini della quota associativa annuale;	
	approva eventuali regolamenti interni con i quorum	
	previsti per l'Assemblea ordinaria.	
	L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione,	
	con la presenza di almeno la metà dei consoli e delibera con	
	il voto favorevole della maggioranza dei consoli aventi	
	diritto presenti; in seconda convocazione con la presenza di	
	almeno 1/3 (un terzo) dei consoli e delibera con il voto	
	favorevole della maggioranza dei consoli aventi diritto	
	presenti.	
	Per modificare lo Statuto ovvero deliberare sulla esclusione	
	di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione	
	ovvero per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la	
	devoluzione del patrimonio, in prima convocazione,	
	l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di	
	almeno i 2/3 (due terzi) dei consoli e delibera con il voto	
	favorevole dei 2/3 (due terzi) dei consoli aventi diritto	
	presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente	
	costituita, con la presenza della maggioranza assoluta dei	
	consoli e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due	

	terzi) dei consoli aventi diritto presenti.	
	ART. 8	
	(Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione (di seguito CDA) è composto	
	dal Presidente e da 4 (quattro) membri. Possono essere	
	eletti membri del CDA soltanto le persone fisiche che	
	abbiano i seguenti requisiti:	
	• una anzianità sociale di almeno 3 (Tre) anni.	
	• Il Presidente dovrà avere l'età minima di 25	
	(venticinque) anni, un'anzianità minima sociale di 3	
	(Tre) anni e appartenere alla Categoria o affine.	
	• Il Vice Presidente dovrà avere l'età minima di 25	
	(venticinque) anni, un'anzianità minima sociale di 3	
	(Tre) anni e appartenere alla Categoria o affine.	
	• Il Segretario e il Tesoriere dovranno avere l'età	
	minima di 25 (venticinque) anni e un'anzianità minima	
	sociale di 3 (Tre) anni.	
	Solo per le cariche di Tesoriere e Segretario, il CDA potrà	
	accettare - a propria discrezione - eventuali candidature di	
	associati che pur non avendo i requisiti di età e anzianità	
	sociale, si siano particolarmente distinti all'interno	
	dell'associazione.	
	Il Consigliere eletto, il quale non accetti immediatamente	
	l'incarico, se presente, od entro 3 (tre) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione se assente, sarà dichiarato	

	decaduto dalla carica e sostituito con il primo dei non	
	eletti.	
	Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia	
	della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel	
	Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre	
	alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del	
	terzo settore, a quali di essi è attribuita la	
	rappresentanza dell'associazione e precisando se	
	disgiuntamente o congiuntamente.	
	Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente del	
	Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o	
	impedimento, ai vice presidenti, congiuntamente o	
	disgiuntamente. Tra i due Vicepresidenti, avrà il potere di	
	rappresentanza, in caso di compresenza, colui il quale avrà	
	preso il maggior numero di preferenze alle ultime elezioni;	
	nell'ipotesi di parità di preferenze, tale potere spetterà	
	al Vicepresidente più anziano dal punto di vista anagrafico.	
	Il potere di rappresentanza che precede è generale, pertanto	
	le limitazioni dello stesso non sono opponibili ai terzi se	
	non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova	
	che i terzi ne erano a conoscenza. Si applica l'art. 2475	
	ter c.c.. Il CDA opera in attuazione delle volontà e degli	
	indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde	
	direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi,	
	revocato con motivazione.	

	Rientra nella sfera di competenza del CDA tutto quanto non	
	sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva	
	dell'Assemblea o di altri organi associativi. Il CDA ha	
	l'obbligo di riunirsi almeno una volta ogni due mesi ed è	
	convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dai	
	Vice Presidenti, mediante avviso diramato almeno 5 (cinque)	
	giorni prima della data fissata per la riunione, recapitato	
	al domicilio dei Consiglieri, ovvero agli stessi comunicato	
	a mezzo posta elettronica all'indirizzo risultante dai libri	
	sociali, e contenente l'Ordine del Giorno.	
	In caso di urgenza può essere convocato con avviso	
	recapitato nei 2 (due) giorni precedenti a quelli della	
	riunione. Delle riunioni del CDA e delle deliberazioni	
	adottate dovrà darsi atto in apposito verbale sottoscritto	
	dal Presidente e dal Segretario.	
	Tra gli altri, sono compiti del CDA:	
	• predisporre il Bilancio e le altre scritture contabili	
	della Associazione;	
	• eseguire le deliberazioni e le direttive	
	dell'Assemblea;	
	• predisporre i programmi e i piani finanziari per il	
	conseguimento dell'oggetto e delle finalità di cui al	
	presente statuto;	
	• predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per	
	la previsione e la programmazione economica	

	dell'esercizio;	
	• deferire, per le azioni disciplinari, gli associati	
	all'assemblea;	
	• stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle	
	attività associative;	
	• curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili	
	di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;	
	Fatti salvi i poteri tassativamente attribuiti, dal presente	
	statuto, agli organi associativi, il CDA è investito di	
	tutti i poteri, nessuno escluso, per la direzione e	
	amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione	
	ETS.	
	Il CDA è validamente costituito quando è presente la	
	maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di	
	amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.	
	ART. 9	
	(Presidente, Vicepresidenti, Tesoriere e Segretario)	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei	
	rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di	
	terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la	
	impegnano verso l'esterno.	
	Il presidente è eletto dall'Assemblea con le maggioranze di	
	cui all'art. 7. Chiunque intenda candidarsi alla carica di	
	presidente dovrà attenersi alle disposizioni di cui al	
	precedente art.8 nonché al regolamento.	

	Può essere eletto Presidente del CDA solo un appartenente	
	alla Maestranza. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni,	
	quanto il CDA, e cessa per scadenza del mandato, per	
	dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi	
	motivi decisa dall'Assemblea.	
	Il Presidente eletto il quale non accetti immediatamente	
	l'incarico se presente, o entro 3 (tre) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione se assente, sarà dichiarato	
	decaduto dalla carica e si dovrà procedere a nuove elezioni	
	che dovranno essere indette dal Consigliere più anziano, per	
	numero di preferenze ricevute, in carica entro 15 (quindici)	
	giorni dalla mancata accettazione e/o dalla rinuncia.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato del CDA, il	
	Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo	
	Presidente e dei nuovi Consiglieri. Le elezioni del CDA	
	dovranno essere indette dal Presidente entro e non oltre 45	
	(quarantacinque) giorni dalla cessazione dalla carica dei	
	consiglieri uscenti. In mancanza si applicano i principi di	
	cui all'art.7 del presente Statuto.	
	Entro i 3 (tre) giorni successivi alla data di accettazione	
	della carica da parte di tutti i consiglieri eletti, CDA	
	provvede - autonomamente - alla distribuzione delle cariche	
	al suo interno.	
	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il CDA,	
	svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle	

	direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito	
	all'attività compiuta.	
	Per gli atti di straordinaria amministrazione il Presidente	
	dovrà preventivamente essere autorizzato dal CDA.	
	I due Vicepresidenti vengono nominati dal CDA tra i consoli	
	eletti e appartenenti alla Maestranza. In caso di	
	contemporaneo impedimento sia del Presidente che di entrambi	
	i due Vicepresidenti, le funzioni verranno assolte dal	
	Consigliere più anziano.	
	Il CDA nomina uno dei suoi membri Consigliere Tesoriere. Il	
	Consigliere Tesoriere coordina e cura sia l'attività	
	contabile dell'associazione ETS che l'attività finanziaria e	
	patrimoniale.	
	Il CDA nomina, altresì, un Segretario, questi coordina,	
	organicamente, l'attività amministrativa dell'Associazione e	
	ne cura personalmente la tenuta dell'archivio. Il	
	Segretario, inoltre, redige i verbali e li sottoscrive	
	unitamente al Presidente.	
	ART. 10	
	(Consulenti)	
	Ferma restando la propria autonomia quale associazione	
	facente parte degli enti del terzo settore, Il Gruppo Sacro	
	ETS, nello svolgimento della propria attività, potrà	
	avvalersi di Consulenti aventi il compito di accompagnare le	
	attività associative, per quanto di loro competenza.	

	L'associazione "MAESTRANZA PRO MISTERI - IL TRASPORTO AL	
	SEPOLCRO" Ceto Salinai ETS può avvalersi dell'assistenza	
	dei consulenti, quali:	
	consulenti legali (esercenti una delle professioni	
	legali);	
	consulenti fiscali;	
	addetti stampa o alla comunicazione;	
	consulenti informatici;	
	consulenti tecnici - organizzativi;	
	ed ogni altro, al ricorrere delle esigenze.	
	ART. 11	
	(Patrimonio)	
	Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi, erogazioni ed altre entrate	
	comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle	
	attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento	
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Il patrimonio della associazione è costituito ed	
	incrementato:	
	dalle quote già conferite dai consoli associati quale	
	fondo permanente costitutivo;	
	dal fondo cassa;	
	dalle quote conferite dagli appartenenti alla	
	Maestranza;	
	dalle attrezzature dell'Associazione;	

	• da eventuali contributi di Enti e privati cittadini.	
	• da eventuali donazioni e lasciti testamentari.	
	• Dagli Argenti commissionati dal ceto nei corsi di vari	
	secoli.	
	Spetta al CDA, con l'adozione di apposite delibere,	
	determinare assegnazioni finanziarie in esecuzione delle	
	direttive Assembleari. Gli eventuali avanzi o disavanzi di	
	gestione saranno riportati sul bilancio dell'esercizio	
	successivo. In caso di estinzione o scioglimento	
	dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo	
	parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico	
	nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e	
	salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri	
	enti del Terzo settore.	
	ART. 12	
	(Divieto di distribuzione degli utili)	
	L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominate, ai propri associati, amministratori ed	
	altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di	
	recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale	
	del rapporto associativo.	
	ART. 13	
	(Bilancio di esercizio)	
	L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio	

	annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.	
	L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) Dicembre	
	di ogni anno.	
	Il bilancio sociale è un bilancio di competenza e si compone	
	di uno stato patrimoniale, di un conto economico e di una	
	nota esplicativa atta a meglio chiarire ogni componente	
	patrimoniale e ogni tipologia di risorse o interventi posti	
	in essere.	
	Il bilancio sociale è predisposto dal CDA entro il mese di	
	gennaio di ogni anno e sottoposto all'approvazione dall'	
	Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato	
	presso il Registro unico nazionale del terzo settore.	
	L'associazione può impegnare esclusivamente i propri fondi	
	disponibili soltanto in presenza di risorse certe ed	
	esigibili a breve. Le direttive generali attinenti ai	
	programmi e piani finanziari per il conseguimento	
	dell'oggetto e delle finalità debbono contemplare il	
	rispetto delle tradizioni con l'esclusione di tutte quelle	
	innovazioni che siano il segno di ostentazione e sfarzo.	
	L'Associazione deve pubblicare i verbali assembleari,	
	unitamente agli allegati del bilancio sociale e delle	
	direttive generali, nel proprio sito internet e deve	
	trasmetterli alle pubbliche amministrazioni erogatrici di	
	eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi	

	titolo attribuiti all'Associazione, in modo tale che venga	
	assicurata la massima trasparenza ETS.	
	L'Associazione deve redigere e depositare presso il Registro	
	unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio	
	sito internet il bilancio sociale.	
	ART. 14	
	(Libri)	
	L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	• libro degli associati, tenuto a cura del CDA;	
	• libro dei volontari, tenuto a cura del CDA;	
	• libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche	
	i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del	
	CDA;	
	• libro delle adunanze e delle deliberazioni del CDA,	
	tenuto a cura dello stesso organo;	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri	
	associativi formulando apposita istanza da depositarsi a	
	mezzo p.e.c. o mediante ogni altra modalità avente data	
	certa, presso la segreteria della Associazione. Il CDA,	
	entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda,	
	ha l'obbligo di ostendere copia degli atti richiesti, a	
	spese dell'interessato. Nel caso di inottemperanza,	
	l'interessato potrà adire gli organi competenti i quali,	
	entro 15 (quindici) giorni, dovrà porre in essere quanto è	

	di loro competenza al fine di consentire, all'interessato,	
	di estrarre copia degli atti oggetto della richiesta.	
	ART. 15	
	(sanzioni disciplinari)	
	L'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi, in	
	prima istanza, e con la metà degli aventi diritto al voto	
	presenti in seconda istanza, potranno applicare in caso di	
	violazioni delle norme statutarie e/o regolamentari le	
	sanzioni disciplinari. Le sanzioni disciplinari sono le	
	seguenti:	
	• richiamo	
	• ammonizione	
	• pena pecuniaria	
	• sospensione	
	• esclusione dalle cariche sociali	
	• esclusione del socio	
	Un apposito regolamento da redigere a cura del CDA	
	disciplinerà la materia nel dettaglio.	
	Detto regolamento dovrà essere necessariamente approvato	
	dall'Assemblea.	
	ART. 16	
	(La Maestranza)	
	Tutti gli appartenenti alla categoria dei salinai o ad essa	
	affine o loro discendenti ed eredi possono di diritto fare	
	richiesta di essere ammessi come soci così come previsto da	

	apposito regolamento da redigere a cura del CDA che	
	disciplinerà la materia dell'ammissione a socio	
	nell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere	
	necessariamente approvato dall'Assemblea.	
	ART. 17	
	(i Soci Onorari)	
	L'Assemblea ordinaria, su proposta del CDA, potrà nominare	
	"Soci Onorari" determinate persone, che si siano rese	
	particolarmente benemerite per il gruppo curato dalla	
	associazione medesima.	
	Questi ultimi devono essere persone fisiche e possono	
	prendere parte alle Assemblee dell'Associazione senza, però,	
	diritto al voto.	
	I "Soci Onorari" non sono soggetti al versamento della quota	
	associativa e non possono ricoprire cariche sociali.	
	L'associazione dovrà aggiungere i nominativi dei soci	
	onorari nel libro dei soci in una apposita sezione.	
	I Presidenti uscenti potranno essere, eventualmente,	
	nominati "Soci Onorari" solamente con la sopracitata	
	procedura e non in modo automatico.	
	ART. 18	
	(Mutuo Soccorso)	
	L'Associazione, ove vi fosse la necessità, si impegna a	
	sostenere ed aiutare le Associazioni aventi scopi analoghi o	
	affini al proprio nel mantenimento degli scopi societari in	

[illegible]